

La quinta sezione del Consiglio di Stato, dopo aver annullato le relative delibere amministrative, rimette alla Corte costituzionale la legge regionale dichiarativa del distacco di una frazione comunale

[Cons. St., sez. V, ordinanza 23 agosto 2016, n. 3679 – Pres. Severini, Est. Franconiero](#)

Comuni – Distacco – Procedimento – Legge regionale – Questione di illegittimità costituzionale – Non è manifestamente infondata

E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 113, primo e secondo comma, e 133, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale della legge regionale delle Marche 23 giugno 2014, n. 15 dichiarativa del distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano al Comune di Mondolfo. (1)

(1) Con l'ordinanza in commento, la quinta sezione del Consiglio di Stato affida alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge regionale concernente il procedimento di distacco da un comune ex art. 133 comma 2 Cost..

Secondo tale norma costituzionale *“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”*.

Nella fattispecie all'esame del giudice amministrativo il Comune di Fano contestava gli atti del procedimento referendario regionale che ha poi condotto al distacco dal proprio territorio della frazione di Marotta e l'incorporazione della stessa nel confinante Comune di Mondolfo.

Con sentenza non definitiva in pari data, la quinta sezione ha ritenuto illegittima la citata delibera di indizione del referendum consultivo, perché la Regione Marche ha chiamato a partecipare al referendum previsto dalla citata disposizione della Costituzione non tutte le popolazioni residenti nei due Comuni interessati dalla proposta di modifica circoscrizionale, ma solo quella di Marotta di Fano e delle frazioni limitrofe nei due comuni.

Nella medesima sentenza si è dato atto di non poter adottare analoga statuizione nei confronti della conseguente legge regionale, a fronte della forza e del valore di legge della stessa. Conseguentemente, con l'ordinanza in esame viene sollevata la relativa questione.

Al riguardo la quinta sezione, dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale in tema di art. 133 comma 2 Cost., ha svolto una serie di considerazioni in ordine ai sollevati profili di illegittimità costituzionale, fra le quali meritano un cenno le seguenti.

In primo luogo, è stata rilevata la violazione dello stesso specifico parametro costituzionale dell'art. 133, secondo comma, Cost., per la mancanza dell'intermediazione di

una legge regionale enunciativa dei criteri di deroga alla partecipazione totalitaria delle popolazioni interessate.

In secondo luogo, per la sua caratterizzazione di legge-provvedimento, la norma regionale in questione sarebbe irragionevole per difetto della possibilità di una congrua valutazione della previa volontà di quelle che davvero risultano le popolazioni interessate, oltre ad essere priva dell'indispensabile presupposto procedimentale.

Infine, in relazione all'art. 113 Cost., la circostanza della non menzione, nel corpo della legge regionale stessa, del previo procedimento referendario e del suo esito, può risultare di ostacolo alla stessa pronuncia di annullamento giurisdizionale perché in contrasto con un atto che riveste comunque valore formale di legge (regionale) e perciò vincola il giudice al suo rispetto (e nel caso di specie finisce per l'assumere i connotati di un irragionevole ostacolo ad una pronuncia realmente e pienamente soddisfattiva del Comune ricorrente).

Per completezza si segnalano:

a) in materia di rapporti fra procedimento amministrativo e legge regionale, Corte Costituzionale, 11 giugno 1999, n. 225, in *Giur. cost.* 1999, 2005, con nota di RESCIGNO e SIMONCINI;

b) per quanto riguarda il procedimento di distacco di una provincia o di un comune ex art. 133, co.1, Cost., Corte cost. 19 luglio 2013, n. 220 in *Foro it.*, 2013, I, 2706 con nota di richiami di dottrina e giurisprudenza di ROMBOLI;

c) per quanto riguarda l'istituzione di un nuovo comune ex art. 133, co. 2, Cost., Corte cost. 7 ottobre 2011, n. 261, in *Foro it.*, 2011, I, 3262.